



Comune di Rometta

Provincia di Messina

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
BARBIERE, PARRUCCHIERE PER
UOMO E DONNA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 59 DEL 29 DICEMBRE 2003

PUBBLICATA DALL'1 AL 15 GENNAIO 2004 REGISTRO PUBBLICAZIONE N. 1181.

RIPUBBLICATA DAL 17 GENNAIO ALL'1 FEBBRAIO 2004.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1	4
Oggetto e scopo del regolamento	4
Art. 2	4
Modalità di esercizio.....	4
Art. 3	4
Forma giuridica.....	4
TITOLO II – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’	5
Art. 4	5
Modalità di programmazione.....	5
Art. 5	5
Distribuzione degli esercizi a livello territoriale.....	5
Art. 6	5
Caratteristiche e destinazione d’uso dei locali.....	5
TITOLO III – NORME PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’	7
Art. 7	7
Autorizzazione all’esercizio dell’attività	7
Art. 8	7
Requisiti	7
Art. 9	7
Domanda di autorizzazione	7
Art. 10	9
Criteri di valutazione	9
Art. 11	9
Trasferimento della sede.....	9
Art. 12	9
Rilascio dell’autorizzazione.....	9
Art. 13	10
Rigetto o diniego della richiesta di autorizzazione.....	10
Art. 14	10
Inizio dell’attività.....	10
Art. 15	11
Modifiche ai locali o all’elenco delle apparecchiature	11
Art. 16	11
Cessazione dell’attività.....	11
Art. 17	11
Modificazione della titolarità.....	11
Art. 18	12
Sospensione dell’autorizzazione.....	12
Art. 19	12
Revoca dell’autorizzazione.....	12
Art. 20	13
Attività di vendita al dettaglio	13
TITOLO IV – NORME IGIENICO – SANITARIE E DI SICUREZZA	14
Art. 21	14
Requisiti igienico – sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature.....	14
Art. 22	14
Norma sanitaria e di sicurezza per gli addetti.....	14

TITOLO V – ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI	15
Art. 23	15
Disciplina degli orari – calendario di apertura e chiusura	15
Art. 24	15
Tariffe professionali.....	15
TITOLO VI – CONTROLLI E SANZIONI.....	16
Art. 25	16
Controlli.....	16
Art. 26	16
Sanzioni amministrative e provvedimenti di urgenza.....	16
TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	17
Art. 27	17
Adeguamenti degli esercizi esistenti	17
Art. 28	17
Abrogazione della normativa precedente	17
1. Sono abrogate tutti i precedenti regolamenti riguardanti la materia.....	17
Art. 29	17
Entrata in vigore del regolamento.....	17

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/90, l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna esercitata in tutto il territorio comunale in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli svolti in alberghi, palestre, clubs, circoli privati, ricoveri per anziani.

Art. 2

Modalità di esercizio

1. L'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, relative al taglio dei capelli e della barba, all'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare di cui alla legge n. 1/90.

Art. 3

Forma giuridica

1. L'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna può essere esercitata nelle forme di impresa individuale o di società di persone o di capitale, secondo quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142, nonché dalle leggi 8 agosto 1985, n. 443 e, della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3.

2. E' tassativamente vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

3. L'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna può essere svolta presso il domicilio dell'esercente in possesso della necessaria autorizzazione, a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di igiene, sanità e sicurezza.

4. L'esercizio dell'attività presso il luogo designato dal committente è ammesso in caso di malattia del committente medesimo, ovvero in caso di impossibilità fisica alla deambulazione, senilità avanzata o altre forme di impedimento; le relative prestazioni e trattamenti debbono essere assicurate dal titolare dell'attività autorizzato ad esercitare in sede fissa o da un suo addetto, all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla legge n. 1/90.

5. Alle medesime condizioni è ammesso l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna a favore di persone impegnate nei settori dello sport, della moda o dello spettacolo.

TITOLO II – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

Art. 4

Modalità di programmazione

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna sono assentite in conformità al programma comunale.
2. La programmazione dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ha lo scopo di conseguire una equilibrata distribuzione nel territorio comunale dei relativi esercizi.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 si tiene conto della situazione esistente, degli addetti occupati, della distanza minima tra un esercizio e l'altro, rapportata alla densità della popolazione residente e fluttuante ed alle esigenze dell'utenza.
4. Per addetti si intendono tutti coloro che partecipano manualmente all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, anche se non risultano intestatari della relativa autorizzazione.

Art. 5

Distribuzione degli esercizi a livello territoriale

1. Nei casi di nuova concessione o di trasferimento di sede la distanza tra due esercizi della medesima tipologia non può essere inferiore a metri 100.
2. La distanza tra due esercizi, calcolata in metri, viene misurata seguendo il percorso pedonale più breve.
3. La distribuzione degli esercizi a livello territoriale è determinata in relazione alla popolazione, un esercizio ogni 250 residenti.
4. Non sono soggetti al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività all'interno di convivenze quando il servizio è svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.
5. Per l'autorizzazione all'esercizio di attività plurime si tiene conto anche dei criteri stabiliti allo stesso fine dal regolamento per le singole attività.
6. Per quanto previsto ai commi 1 e 3 del presente articolo si va in deroga per le attività all'interno dei centri commerciali.

Art. 6

Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali

1. L'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna deve essere svolta in locali all'uopo destinati, separati da quelli adibiti ad altre attività.

2. I locali impiegati per l'esercizio dell'attività debbono disporre delle caratteristiche indicate dal regolamento edilizio e dal regolamento di igiene vigenti.

3. La superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna non può essere inferiore a mq. 20 per un solo posto di lavoro, mq 04 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. A tale prescrizione può derogarsi nei casi di subingresso in esercizio preesistente e di attività svolta presso il domicilio dell'esercente.

4. Qualora l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali ed i servizi debbono disporre delle caratteristiche indicate al comma 2 ed essere dotati, inoltre, di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione; debbono essere, altresì, consentiti i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettate tutte le norme che disciplinano l'esercizio della medesima attività.

TITOLO III – NORME PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 7

Autorizzazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna è subordinato al possesso dell'autorizzazione comunale di cui agli artt. 1 e 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Art. 8

Requisiti

1. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna sono i seguenti:

- a) qualificazione professionale del titolare, nonché dei soci e dei dipendenti adibiti professionalmente all'esercizio dell'attività di parrucchiere, parrucchiere per uomo e donna, conseguita in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161;
- b) iscrizione all'albo delle imprese artigiane, se trattasi di ditta individuale o di forma societaria avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio, nel caso di società non artigiana;
- d) idoneità sanitaria del personale addetto, ivi compreso il titolare, ai sensi delle disposizioni vigenti;
- e) idoneità sotto il profilo igienico-sanitario dei locali e delle attrezzature impiegate.

2. Non costituiscono titoli di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o dalle Regioni.

Art. 9

Domanda di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna deve essere presentata al comune con domanda in carta legale indirizzata al Sindaco nella quale debbono essere indicati:

- cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza del richiedente;
- attività che si intende esercitare;
- ragione sociale della ditta;
- ubicazione dell'esercizio;
- capacità ricettiva prevista;
- numero degli addetti previsti, compreso il titolare.

Il richiedente deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità che i locali destinati all'esercizio dell'attività sono conformi alle disposizioni contenute nel regolamento edilizio e nel regolamento di igiene vigenti.

Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale prevista dalla legge n.161/63.

Qualora l'autorizzazione sia richiesta da un'impresa gestita in forma societaria, la relativa domanda deve essere presentata dal legale rappresentante della società.

Qualora l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna sia svolta unitamente all'attività di estetista in forma di impresa esercitata nella medesima sede, ovvero mediante una delle forme di società previste dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, i soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la seguente documentazione:

certificazione relativa alla qualificazione professionale del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, nonché del direttore, nel caso di società non artigiana;

- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositati presso il registro delle imprese.
- l'elenco delle apparecchiature e delle attrezzature utilizzate;
- planimetria in scala adeguata della zona nella quale si intende attivare l'esercizio dove dovranno essere localizzati i locali interessati;
- pianta planimetrica dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, in scala 1:100 indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
- il nulla-osta rilasciato dall'Unità sanitaria locale sull'idoneità dei locali, delle apparecchiature, delle suppellettili e dei procedimenti tecnici impiegati nell'esercizio dell'attività sotto il profilo igienico-sanitario e della sicurezza;
- la certificazione relativa alla idoneità sanitaria del personale addetto;
- il certificato penale del titolare o del legale rappresentante qualora si tratti di forma societaria.
- Documentazione attestante avvenuta iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese e comunicare l'eventuale cancellazione degli stessi;

Art. 10

Criteri di valutazione

1. Le domande di autorizzazione sono esaminate, secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle seguenti priorità:
 - a) domande di trasferimento;
 - b) domande di apertura di nuovi esercizi.
2. Per la determinazione dell'ordine cronologico di presentazione fa fede il timbro apposto in arrivo dall'ufficio protocollo del comune; nel caso in cui la documentazione prescritta all'art. 9, comma 2, fosse incompleta, viene presa in considerazione la data di presentazione della documentazione mancante.
3. Nella valutazione delle domande si tiene conto dei criteri fissati per la distribuzione territoriale degli esercizi, della distanza minima e degli altri criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 11

Trasferimento della sede

1. Nel caso in cui il titolare dell'esercizio intende trasferire la sede dell'attività in un'altra località del territorio comunale, la relativa domanda in carta legale, deve essere indirizzata al Sindaco nel rispetto delle modalità previste dall'art. 9.
2. Non sono trasferibili in altra sede gli esercizi autorizzati in luoghi di degenza e cura, alberghi, clubs, ecc.
3. In caso di sfratto esecutivo per finita locazione, di calamità naturali, di gravi motivi e negli altri casi di comprovata necessità e urgenza il Funzionario responsabile può autorizzare il trasferimento dell'attività in deroga a quanto previsto dalle norme sulle distanze tra esercizi, anche in altra zona. Tale provvedimento dovrà avere carattere temporaneo.
4. Il provvedimento autorizzatorio viene assunto dal Funzionario responsabile, in tutti i casi di trasferimento di sede, con le modalità stabilite dall'art. 12.

Art. 12

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il provvedimento autorizzatorio è rilasciato dal Funzionario responsabile, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 8, della destinazione d'uso dei locali e acquisizione della certificazione antimafia, entro il termine di 60 giorni dalla data fissata dall'art. 9, comma 6; tale provvedimento reca menzione dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili destinate all'esercizio dell'attività.
2. Il termine di 60 giorni di cui al comma 1 è interrotto da eventuali richieste di documentazione o certificazioni necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
3. L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e per le attrezzature in essa indicati.
4. Il provvedimento ha carattere definitivo.

5. La mancata comunicazione entro i termini richiamati al comma 1, vale come accoglimento della domanda.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il Funzionario provvede ad informare:

- la commissione provinciale per l'artigianato;
- la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- la sede provinciale dell'INPS;
- l'ufficio igiene pubblica dell'Unità sanitaria locale;
- l'ufficio tributi del comune;
- il comando dei vigili urbani;
- l'ispettorato provinciale del lavoro.

Art. 13

Rigetto o diniego della richiesta di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione non può essere accolta nei casi di:
 - a) mancanza dei requisiti soggettivi;
 - b) mancanza delle distanze minime prescritte;
 - c) mancanza di uno degli altri requisiti previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale o dal presente regolamento.
2. La relativa comunicazione o il provvedimento di diniego, adeguatamente motivati, sono notificati al richiedente entro i termini indicati all'art. 12.
3. La domanda di autorizzazione respinta dal comune per mancanza dei presupposti di cui al comma 1, lett. b) e c), ove ripresentate a seguito del venir meno delle condizioni ostative in precedenza esistenti, sono prese in considerazione con priorità rispetto a quelle prodotte (per le stesse zone) nel caso di suddivisione in zone in un momento successivo.

Art. 14

Inizio dell'attività

1. L'effettivo inizio dell'attività è subordinato al conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 12.
2. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari ed agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.
3. Nel caso in cui l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna è esercitata presso uno degli enti indicati all'art. 1, comma 2 o presso la sede designata dal committente, il titolare o il personale da esso incaricato deve recare con se copia dell'autorizzazione per essere in grado di esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 15

Modifiche ai locali o all'elenco delle apparecchiature

1. Ogni modifica sostanziale da apportare ai locali, rispetto a quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio, deve essere notificata al comune con istanza in carta legale indirizzata al Sindaco, opportunamente documentata. Analoga comunicazione deve essere inviata al Sindaco per l'introduzione di nuove apparecchiature o per ogni diversa utilizzazione di quelle in precedenza impiegate.
2. Il relativo provvedimento viene assunto dal Funzionario previo nulla osta dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, secondo le modalità stabilite all'art. 12.

Art. 16

Cessazione dell'attività

1. In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'esercizio è tenuto a restituire al Comune, entro 30 giorni, il provvedimento autorizzatorio.

Art. 17

Modificazione della titolarità

1. Al fine di poter subentrare al titolare nell'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, l'interessato deve inviare al comune apposita richiesta, con domanda indirizzata al Sindaco, alla quale deve allegare:
 - a) attestato relativo alla qualificazione professionale posseduta;
 - b) copia del contratto di cessione dell'azienda nelle forme previste;
 - c) l'autorizzazione amministrativa del cedente, in originale.
2. Nel caso in cui il subentrante chieda al comune, contestualmente, il trasferimento dell'esercizio, deve produrre ulteriore domanda, accompagnata dalla prescritta documentazione.
3. Nei casi di invalidità permanente, di decesso o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati dall'art. 5, comma 3, della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono acquisire la titolarità dell'autorizzazione per il periodo ed alle condizioni stabilite dalla stessa legge n. 443/85, a condizione che l'esercizio dell'attività sia affidata a persone in possesso dei necessari requisiti di professionalità.
4. L'autorizzazione decade al termine del periodo previsto dalla legge n. 443/85, qualora gli aventi diritto non comprovino il possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 2 della legge n. 161/63.

Art. 18

Sospensione dell'autorizzazione

1. Il Funzionario responsabile, accertata la mancanza o la perdita di uno o più requisiti o l'inosservanza delle prescrizioni eventualmente stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, previa diffida, può sospendere l'autorizzazione per un periodo massimo di 15 giorni.
2. Il provvedimento di sospensione indica le prescrizioni da seguire ed il periodo massimo, comunque non superiore a 180 giorni dalla notifica della sospensione, entro cui il titolare dell'esercizio è tenuto ad ottemperare.
3. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere, per gravi motivi, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi.
4. Nel periodo di sospensione dell'attività, l'autorizzazione deve essere depositata presso il comune.

Art. 19

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Funzionario responsabile può disporre con provvedimento motivato la revoca dell'autorizzazione qualora:
 - a) l'attività non abbia avuto inizio entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione;
 - b) il titolare dell'esercizio sospenda l'attività senza preventiva autorizzazione, per un periodo superiore a 60 giorni;
 - c) l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni contenute nella legge regionale n.161/63 e nel presente regolamento;
 - d) siano venuti a mancare i requisiti soggettivi ed oggettivi che ne hanno consentito il rilascio;
 - e) il titolare dell'esercizio non ottemperi alle prescrizioni entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, ovvero non abbia presentato domanda di adeguamento a norma dell'art. 27 del presente regolamento.
2. Il Funzionario a seguito di motivata richiesta, avanzata al titolare dell'esercizio, può concedere la proroga dei termini indicati al comma 1, lettere a), b) ed e), per un periodo massimo di 6 mesi; eventuali proroghe per periodi superiori possono essere concesse per cause di forza maggiore o per gravi motivi.
3. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non comporta la revoca dell'autorizzazione.
4. Il provvedimento di revoca adottato dal Funzionario è notificato all'interessato a mezzo di messo comunale.

Art. 20

Attività di vendita al dettaglio

1. E' consentita la vendita o la cessione alla clientela dei prodotti strettamente inerenti all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, al solo fine di assicurare la continuità dei trattamenti in corso; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni relative all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio ed alla autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modificazioni.

TITOLO IV – NORME IGIENICO – SANITARIE E DI SICUREZZA

Art. 21

Requisiti igienico – sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature

1. I requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali, delle apparecchiature e delle suppellettili impiegate nello svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna sono quelle previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Art. 22

Norma sanitaria e di sicurezza per gli addetti

1. Il personale addetto all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, compreso il titolare dell'autorizzazione, è tenuto a sottoporsi prima dell'inizio dell'attività a visita medica presso, l'USL, con particolare riguardo per le patologie infettivo-contagiose.

TITOLO V – ORARI E TARIFFE PROFESSIONALI

Art. 23

Disciplina degli orari – calendario di apertura e chiusura

1. Gli orari giornalieri ed il calendario annuale di apertura e chiusura degli esercizi sono stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale.
2. L'orario prescelto dal titolare dell'esercizio deve essere comunicato al Comune.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad esporre l'orario ed il calendario annuale di apertura e chiusura in maniera visibile all'esterno dell'esercizio.
4. E' ammessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse, oltre i limiti di orario, unicamente per l'ultimazione delle prestazioni e dei trattamenti in corso.
5. I titolari di esercizi autorizzati per attività congiunte di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna, estetista e/o di attività commerciali sono tenuti ad osservare un unico orario.

Art. 24

Tariffe professionali

1. Le tariffe praticate debbono essere esposte all'interno dell'esercizio in maniera visibile al pubblico.

TITOLO VI – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 25

Controlli

1. Il Comune accerta l'effettivo esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, assumendo adeguate iniziative al fine di assicurare la corretta e veridica pubblicizzazione della stessa da parte dei titolari della autorizzazione.
2. Gli agenti di polizia municipale incaricati della vigilanza sull'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e gli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento possono accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali in cui si svolge la suddetta attività.

Art. 26

Sanzioni amministrative e provvedimenti di urgenza

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.
2. Il Sindaco, nei casi di urgenza determinati da motivi di igiene o sicurezza a norma dell'art. 69 D.L.P.Reg. 29 ottobre 1955, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Siciliana, può adottare provvedimenti d'ufficio, quali:
 - a) la chiusura dell'esercizio;
 - b) la sospensione della licenza;
 - c) l'allontanamento del personale divenuto fisicamente non idoneo, o affetto da malattie contagiose;
 - d) l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie e qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27

Adeguamenti degli esercizi esistenti

1. I titolari di autorizzazione che già esercitano l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non dispongono dei requisiti previsti dalla vigente normativa, debbono inoltrare al Comune, entro il termine di gg.90, apposita domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, al fine di regolarizzare la propria posizione; tale domanda, completa dei dati previsti dall'art. 9, deve essere accompagnata da tutta la documentazione atta a comprovare l'esatta posizione del richiedente.
2. Gli adeguamenti necessari sono stabiliti dal comune entro 120 giorni dalla richiesta e debbono essere realizzati dal titolare dell'autorizzazione entro e non oltre i dodici mesi successivi alla data di notifica del provvedimento.
3. Le attività già esercitate possono, comunque, essere autorizzate in deroga ai requisiti della distanza e della superficie minima, fermo restando l'obbligo di adeguare l'esercizio della medesima attività alle prescrizioni fornite dal comune entro i termini fissati dal relativo provvedimento.
4. In caso di mancata presentazione della domanda di adeguamento entro il termine richiamato al comma 2, l'autorizzazione viene revocata.

Art. 28

Abrogazione della normativa precedente

1. Sono abrogate tutti i precedenti regolamenti riguardanti la materia.

Art. 29

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di adozione, è ripubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.